



COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE

Adottato con delibera C.C. n. 6 del 19.02.2010.-
Modificato con delibera C.C. n. 4 del 08.03. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Paola Bulfon)



IL SINDACO

(dott.ssa Daniela Marzoccolo)

Comune di Moggio Udinese
Regolamento Generale delle Entrate

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d. lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina gli istituti generali di gestione delle entrate tributarie proprie del Comune di Moggio Udinese e delle entrate patrimoniali applicate a fronte di pubblici servizi erogati dal Comune stesso.

2. Costituiscono entrate tributarie proprie gli introiti derivanti al Comune da imposte, tasse, diritti ed altri cespiti di natura tributaria, istituiti ed applicati in forza di leggi vigenti, inclusi quelli affidati a gestori esterni in forza di concessione, ed escluse le addizionali e le compartecipazioni ad imposte erariali e di altri enti.

3. Costituiscono entrate patrimoniali applicate a fronte di pubblici servizi i canoni, le tariffe ed i corrispettivi comunque denominati, non aventi natura tributaria, istituiti ed applicati in forza di leggi vigenti, dovuti al Comune di Moggio Udinese o ai concessionari dello stesso in relazione a prestazioni o servizi di pubblico interesse, disciplinati da normativa legale e regolamentare sottratta alla libera contrattazione e disponibilità delle parti.

4. Il presente regolamento non si applica alle entrate comunali di diritto privato, né ai corrispettivi di pubblici servizi che il Comune riscuota in nome e per conto di soggetti terzi.

5. Le norme del presente Regolamento devono essere osservate anche dai soggetti esterni al Comune che gestiscono l'applicazione, l'accertamento e/o la riscossione delle entrate in forza di delega amministrativa di pubbliche funzioni, ai sensi del successivo art. 5.

Note

Art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei ministeri delle Finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. (1)

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa. (2)

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all' articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53. (3)

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a

prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione , ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53 , fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 [e comunque non oltre il 30 giugno 2004,] previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ; (4) (5)

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. (abrogato dall' art. 10, L. 28.12.2001, n. 448)

(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall' art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, con decorrenza dal 15.01.2000.

(2) Le parole "sulle entrate tributarie" sono state aggiunte dall' art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, con decorrenza dal 15.01.2000.

(3) Il presente numero, prima modificato dall' art. 32, L. 13.05.1999, n. 133, è stato, poi così modificato dall'art. 78, L. 21.11.2000, n. 342, con decorrenza dal 10.12.2000.

(4) Il presente numero prima modificato dall'art. 78, L. 21.11.2000, n. 342, è stato, poi, così modificato dall' art. 2, comma 32, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall' art. 23 nonies, D.L. 24.12.2003, n. 355, con decorrenza dal 28.02.2004.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del presente Regolamento sono preordinate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate tributarie e patrimoniali, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione, ed al fine di

instaurare un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti e con gli utenti.

Art. 3

Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari

1. Le disposizioni regolamentari emanate dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento devono essere redatte in modo chiaro e tale da non generare difficoltà di interpretazione da parte dei cittadini.

2. I richiami a norme di legge, di statuto o di altri regolamenti sono accompagnati dalla riproduzione, in nota in calce all'articolo, del testo delle norme richiamate.

3. Le modifiche ai regolamenti comunali sono introdotte riproducendo, nell'atto deliberativo, il testo integrale delle disposizioni così come risultante dopo l'approvazione della modifica.

4. I regolamenti comunali di disciplina dei singoli tributi od entrate non possono recare disposizioni in contrasto con il presente Regolamento generale. Qualora sopravvenute disposizioni di legge rendano incompatibile o inapplicabile una previsione del presente Regolamento generale o di regolamenti di settore, il Comune, nell'attesa dell'adeguamento dei propri atti, provvede ad annotare le novità legislative nelle copie dei regolamenti destinate alla diffusione ai cittadini.

Art. 4

Decorrenza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari nelle materie oggetto del presente Regolamento non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti o degli utenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Art. 5

Titolarità delle entrate e forme di gestione

1. Soggetto attivo delle entrate tributarie e patrimoniali di cui al presente Regolamento è il Comune di Moggio Udinese.
2. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione delle singole entrate, ove non sia diversamente stabilito dalla legge, sono svolte in forma diretta dal Comune di Moggio Udinese, nella propria veste di titolare delle entrate medesime.
3. In alternativa alla gestione diretta, con deliberazione del Consiglio il Comune può optare per l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni di cui al comma 2 in una delle seguenti forme:
 - a) in forma associata con altri enti locali;
 - b) mediante azienda speciale;
 - c) mediante società per azioni o società a responsabilità limitata ad esclusivo o prevalente capitale comunale;
 - d) mediante società di gestione costituite presso altri Comuni, fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4.8.2006 n. 248;
 - e) mediante Riscossione s.p.a. o soggetti da essa controllati;
 - f) mediante soggetti abilitati iscritti all'Albo dei concessionari istituito con decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000 n. 289.
4. L'affidamento di funzioni gestorie ad alcuno dei soggetti elencati alle lettere d), e) ed f) del comma precedente deve essere disposto mediante procedimento ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi. Il medesimo procedimento deve essere osservato per l'individuazione dei soci privati partecipanti al capitale di società miste.
5. L'affidamento di funzioni gestorie a società di cui alla lettera c) del comma 3 può essere disposto in forma diretta, ove il Comune eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune medesimo; in difetto delle predette condizioni, si procede a norma del quarto comma.
6. La deliberazione consiliare di cui al comma 3 enuncia le motivazioni, sul piano amministrativo e

finanziario, dell'affidamento esterno, ne predetermina gli indirizzi ed i limiti temporali ed approva lo schema di convenzione per la gestione in forma associata di cui alla lettera a), ovvero lo schema di disciplinare nei casi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f). La devoluzione a società o concessionario esterno delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata comporta il trasferimento al soggetto affidatario della titolarità dei connessi poteri amministrativi e dei rapporti giuridici con i contribuenti o con gli utenti, sia sul piano sostanziale che processuale; il Comune conserva la titolarità del potere di disciplina regolamentare e di determinazione delle aliquote, tariffe, detrazioni ed agevolazioni.

Note

Art. 13 d.l. 4.7.2006 n. 223 conv. con mod. in l. 4.8.2006 n. 248

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

D.M. 11.9.2000 n. 289

Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Art. 6

Agevolazioni ai cittadini

1. Le esenzioni e le agevolazioni in materia di entrate tributarie e di entrate patrimoniali per pubblici servizi sono previste e disciplinate da disposizioni di legge e di regolamento.

2. Le deliberazioni degli organi comunali che determinano le aliquote e le tariffe possono introdurre, nei casi consentiti dalle leggi quadro e dai regolamenti comunali, ulteriori fattispecie di agevolazione, anche per periodi temporanei, rispondenti a criteri razionali ed a finalità economiche e sociali.

3. Le deliberazioni che dispongono misure agevolative per i contribuenti od utenti devono formulare una puntuale dimostrazione del presunto minor gettito derivante dall'applicazione delle misure stesse e le modalità di copertura della minore entrata, a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. Ove non sia diversamente previsto, le agevolazioni sono riconosciute su richiesta dei soggetti beneficiari; in caso di formulazione della domanda oltre i termini appositamente fissati, l'agevolazione è concessa solamente per il tempo successivo alla richiesta. Nei casi consentiti dalla legge o dai regolamenti le agevolazioni possono essere direttamente applicate dagli interessati in sede di autoliquidazione, salva la possibilità di successive verifiche degli uffici del Comune.

Art. 7

Funziario responsabile

1. Ogni entrata amministrata in forma diretta dal Comune di Moggio Udinese è devoluta alla gestione di un funzionario responsabile, nominato dalla Giunta all'interno della struttura amministrativa comunale tra soggetti idonei per titolo di studio, qualifica professionale ed esperienza.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive la corrispondenza relativa all'entrata, emette gli atti rivolti al pagamento dei contribuenti o degli utenti (fatturazioni, bollettazioni, inviti, avvisi bonari, accertamenti, irrogazione di sanzioni, ingiunzioni fiscali), appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, dispone i rimborsi. Il funzionario è altresì competente a correggere o revocare in autotutela gli atti emanati nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. In caso di contenzioso, il funzionario sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione di stare in giudizio; lo stesso può essere delegato dal Sindaco alle funzioni di rappresentanza e difesa presso le Commissioni Tributarie.

4. Nei casi e nei termini previsti dalla legge, il nominativo del funzionario responsabile è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. E' consentito affidare ad un medesimo soggetto le funzioni di responsabile di più entrate, purchè l'affidamento cumulativo non comporti ostacolo all'efficienza ed al buon andamento dell'azione amministrativa.

6. Qualora le potestà gestorie dell'entrata siano delegate a società o concessionario esterno, le funzioni di cui al presente articolo sono assunte da persona fisica nominata dal gestore, in possesso di titolo di studio e preparazione professionale adeguati al compito. Il Comune può designare un proprio dipendente incaricato delle funzioni di vigilanza sull'operato del gestore delegato, anche a tutela dei diritti dei contribuenti. Non si applica il comma 3 del presente articolo.

Art. 8

Avviso bonario

1. Prima di procedere ad atti di imposizione o di recupero, il funzionario preposto, qualora non vi ostino ragioni d'urgenza, può invitare il contribuente o l'utente con apposito avviso a chiarire la sua posizione o a produrre documenti in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso.

2. I chiarimenti e i documenti possono essere presentati o inviati nel termine indicato nell'avviso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla sua ricezione. Sono fatti salvi i maggiori termini previsti nei regolamenti di disciplina delle singole entrate. Nel medesimo termine il contribuente o l'utente può regolarizzare documenti irregolari o mancanti e sanare la propria posizione contributiva; nelle entrate tributarie può applicare, ove non siano decorsi i termini legali, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d. lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modifiche.

Note

Art. 13 d. lgs. 18.12.1997 n. 472

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (2)

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. (2)]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 05.06.1998, n. 203.

(2) Il presente comma, prima così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 19.11.1998, n. 422, è stato successivamente abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 26.01.2001, n. 32.

Art. 9

Servizio di informazioni al contribuente

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali e di corrispettivi di pubblici servizi, improntato alle seguenti modalità operative:

- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e possibilità di accesso ai portatori di handicap;
- manifesti negli spazi destinati a pubblicità istituzionale;
- guide informative, costantemente aggiornate, sulle entrate in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani locali e sulle emittenti radio televisive di interesse locale;
- guide, comunicati e modulistica sul sito internet del Comune.

2. Presso gli sportelli comunali è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie. I medesimi atti sono resi accessibili in forma integrale nel sito internet comunale.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e

patrimoniali. I contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali, che devono essere concessi nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 10

Pubblicità degli atti deliberativi

1. Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni dirigenziali in materia di entrate, che rivestano carattere generale, sono affisse per un periodo non inferiore a trenta giorni in apposito Albo delle entrate comunali e sono pubblicate nel sito internet dell'Amministrazione per tutta la durata della loro vigenza. Tale pubblicazione ha scopo informativo e non sostituisce le vigenti forme di pubblicità legale in Albo Pretorio ed in fogli ufficiali, nè incide sulle modalità di esercizio dei diritti dei cittadini.

Art. 11

Rapporti con associazioni, Caaf e ordini professionali

1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale ed agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa, i regolamenti comunali in materia di entrate, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote periodicamente deliberate.

2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti che ne facciano richiesta, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, i pareri di carattere generale emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello. Nella copia del parere è soppresso ogni riferimento identificativo dei soggetti interessati e dei loro elementi patrimoniali e reddituali.

Art. 12

Comunicazioni di atti ed informative

1. Il Comune non può richiedere ai contribuenti ed agli utenti atti e documenti da esso predisposti o depositati presso i propri uffici.

2. Gli uffici preposti alla gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali ricevono dai competenti uffici del Comune copia degli atti di seguito indicati, entro trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

le deliberazioni di approvazione e di modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che abbiano riflessi sull'applicazione delle entrate comunali;

i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà o di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, i certificati di agibilità o abitabilità, le dichiarazioni di inagibilità o inabitabilità dei fabbricati, a qualunque uso destinati;

i piani parcellari di esproprio per pubblico interesse;

i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini delle entrate;

i provvedimenti autorizzativi all'installazione di mezzi pubblicitari;

gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia di tali atti, se pervenuti agli uffici comunali;

ogni ulteriore atto amministrativo o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate del Comune.

3. Se non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento.

4. Gli uffici delle entrate possono richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o conclusi, aventi rilevanza per l'applicazione di entrate comunali. L'ufficio interpellato è tenuto a

comunicare quanto richiesto nel termine indicato dal richiedente per la conclusione del procedimento amministrativo; salvo diverse previsioni di legge o regolamentari, il predetto termine non può essere inferiore a giorni quindici dal ricevimento della richiesta.

5. L'ufficio Tributi può richiedere all'ufficio urbanistico la propria valutazione di stima delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI. La stima deve essere predisposta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Tutti gli atti e le istanze previsti nel presente articolo possono essere scambiati o trasmessi per via informatica.

Art. 13

Assistenza al cittadino

1. Il Comune assicura un servizio di assistenza al contribuente e all'utente per gli adempimenti connessi ai tributi, canoni e tariffe in autoliquidazione, provvedendo su richiesta dell'interessato al calcolo dell'importo dovuto, alla compilazione dei modelli di versamento ed alla stesura delle dichiarazioni previste dalla disciplina vigente.

2. Il servizio è gratuito, salvo il rimborso di spese vive per operazioni informatiche e duplicazioni di copie. Le modalità ed i termini di erogazione del servizio sono disciplinati con determinazione dirigenziale.

3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente o dall'utente ed il Comune non è responsabile per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

Art. 14

Ravvedimento in materia tributaria

1. Nei casi di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un tributo comunale o di una rata di esso, la sanzione è irrogata ad un dodicesimo del minimo se il versamento è eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza.

2. In caso di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo, se gli errori od omissioni sono regolarizzati entro un anno dalla violazione.

3. La sanzione prevista per l'omissione di una dichiarazione è ridotta ad un dodicesimo del minimo, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo o del maggior tributo, se dovuti, e degli interessi moratori sul tributo calcolati al saggio legale con maturazione giornaliera.

5. Non sono soggette a sanzione violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Si considerano formali le violazioni che non siano idonee a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

6. I regolamenti comunali di disciplina dei singoli tributi possono prevedere disposizioni più favorevoli al contribuente in deroga al presente articolo.

Art. 15

Causa ostativa al ravvedimento

1. Il contribuente non può applicare il ravvedimento di cui all'art. 14 quando il Comune abbia avviato, con atti notificati all'interessato, una formale attività di accertamento.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento la ricezione di un avviso bonario a norma dell'art. 8, né l'attività di accertamento afferente ad annualità o a cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 16

Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni tributarie e non sono richiesti interessi di mora, se il contribuente è stato indotto in errore da atti, decisioni o indicazioni del Comune.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

3. Non si applicano sanzioni in caso di versamento del tributo ad ente o concessionario incompetente. Salvo il caso di errore scusabile, il Comune può addebitare al contribuente le spese sostenute per il recupero del proprio credito.

4. Il contribuente resta tuttavia obbligato alla corresponsione del tributo e degli interessi legali, qualora il Comune di Moggio Udinese non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha riscosse.

Art. 17

Ravvedimento in materia extratributaria

1. I regolamenti comunali di disciplina delle entrate non tributarie possono richiamare le disposizioni degli artt. 14, 15 e 16, in quanto applicabili.

Art. 18

Compensazione tra crediti e debiti

1. Il contribuente o l'utente, nei termini di versamento del tributo, canone o tariffa, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, canone o tariffa negli anni o ratei precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Per esercitare la facoltà di cui al primo comma l'interessato è tenuto a trasmettere all'Amministrazione una comunicazione attestante le somme oggetto di compensazione, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della rata in cui è stata operata la compensazione stessa.

3. Qualora gli importi a credito siano superiori alle somme dovute, l'eccedenza può essere portata in

compensazione alle successive scadenze di pagamento.

4. Il contribuente o l'utente ha facoltà di utilizzare la compensazione in modo parziale, ovvero di produrre istanza di rimborso per le somme a credito non ancora compensate.

5. Il contribuente che utilizza per il versamento dell'Imposta comunale sugli immobili il modello F24, ha facoltà di compensare l'ICI a debito con crediti relativi a tributi o contributi pagabili con il predetto modello, ovvero di compensare il proprio credito per ICI con somme a debito per i medesimi tributi o contributi. In tal caso non sussiste l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2.

6. In caso di entrate in autoliquidazione, la cui riscossione volontaria sia affidata a concessionario, questi è tenuto a ricevere la comunicazione di compensazione e ad osservare il presente articolo. L'aggio spettante al concessionario è calcolato sulle somme liquidate dal soggetto passivo.

7. Sulle somme oggetto di compensazione non possono essere calcolati interessi.

8. Fatto salvo quanto previsto al quinto comma, non è ammessa la compensazione tra entrate diverse e nell'ipotesi di somme in riscossione coattiva con titolo esecutivo.

Art. 19

Termini di accertamento dei tributi

1. Gli atti di accertamento di tributi comunali e gli atti di irrogazione di sanzioni tributarie devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o dell'anno nel corso del quale è stato o doveva essere effettuato il versamento del tributo.

Art. 20

Prescrizione delle entrate patrimoniali

1. Per le entrate patrimoniali, il diritto di credito del Comune si prescrive:

in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi "una tantum";

in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.

2. La prescrizione delle entrate patrimoniali è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

Note

Art. 2946 del codice civile

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Art. 2948 del codice civile

Si prescrivono in cinque anni:(...) 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; (...)

Art. 21

Rimborsi

1. Il diritto del contribuente al rimborso di tributi pagati e non dovuti si prescrive in cinque anni.

2. Il diritto dell'utente al rimborso di corrispettivi di natura patrimoniale pagati e non dovuti si prescrive in dieci anni.

3. I termini di cui ai commi precedenti decorrono dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso, detto termine iniziale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al rimborso.

4. Sono fatte salve le previsioni di rimborso d'ufficio contenute in leggi o regolamenti speciali.

Art. 22

Interpello

1 In caso di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme di legge e di regolamenti in tema di entrate comunali, il contribuente o l'utente può formulare

istanza di interpello all'Amministrazione Comunale su fattispecie concrete di proprio interesse.

2. La presentazione dell'istanza non sospende i termini degli adempimenti previsti dalla disciplina dell'entrata. Il Comune ha l'obbligo di notificare una risposta motivata nel termine di centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La risposta all'interpello è vincolante per l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, che devono ad essa uniformare la propria condotta, limitatamente alla fattispecie sottoposta ad esame. Il Comune non può, sotto pena di nullità, imporre prescrizioni od irrogare sanzioni al contribuente od utente che si sia conformato alle indicazioni del parere.

4. La mancata risposta nel termine di cui al comma 2 determina il tacito accoglimento dell'interpretazione o della soluzione prospettata dal contribuente o dall'utente, al quale, sotto pena di nullità, non possono essere imposte prescrizioni nè irrogate sanzioni.

5. Eventuali mutamenti di indirizzo, derivanti da modifiche normative o da orientamenti giurisprudenziali, devono essere resi noti all'interpellante e potranno essergli prescritti solo per il tempo successivo alla comunicazione.

6. L'istanza di interpello può essere formulata anche da associazioni di categoria, organismi sindacali ed enti esponenziali di collettività, per fattispecie rilevanti di portata generale e di interesse dei soggetti associati o rappresentati. In tal caso, alla risposta deve essere data la massima pubblicità, anche mediante inserzione nel sito internet comunale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 23

Rateazioni

1. Qualora la somma a debito del contribuente o dell'utente, risultante dall'avviso di accertamento del tributo, dall'atto di irrogazione di sanzioni tributarie od amministrative, dalla fattura, bolletta od ingiunzione di pagamento di canoni o tariffe, sia complessivamente superiore all'importo di Euro

150,00 anche se risultante dalla somma di più atti contestuali, il debitore può chiedere la rateazione del proprio carico.

2. La rateazione può essere concessa sulla base dei seguenti criteri:

- importo minimo rata: Euro 30,00.-;
- numero massimo rate: n. 48, da graduare in relazione all'importo del debito;
- le rate devono essere di pari importo, di cui la prima da versarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione della rateazione e le successive con intervalli non superiori al bimestre. Gli importi delle rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi legali maturandi dalla scadenza della prima rata al saldo, calcolati esclusivamente sull'importo dovuto a titolo di tributo, canone o tariffa e con divieto di anatocismo.

3. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del debitore che alla tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione, e si pronuncia con provvedimento motivato. La rateazione deve essere comunque concessa ove il contribuente o l'utente produca a garanzia una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per l'intero importo rateizzato comprensivo di interessi, di durata non inferiore ai novanta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata e con espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta per il debitore la perdita del beneficio del termine ed il diritto dell'Amministrazione Comunale di esigere coattivamente il proprio credito residuo, ovvero di escutere l'istituto bancario o la compagnia assicurativa garante.

Art. 24 **Interessi**

1. Gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi

spettanti al contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti al contribuente.

Art. 25 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2. A far tempo dalla data di cui al comma precedente, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Moggio Udinese incompatibili con le norme del presente Regolamento.

§§§§§§§§

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari
- Art. 4 – Decorrenza delle norme regolamentari
- Art. 5 – Titolarità delle entrate e forme di gestione
- Art. 6 – Agevolazioni ai cittadini
- Art. 7 – Funzionario responsabile
- Art. 8 – Avviso bonario
- Art. 9 – Servizio di informazioni al contribuente
- Art. 10 – Pubblicità degli atti deliberativi
- Art. 11 – Rapporti con associazioni, Caaf e ordini professionali
- Art. 12 – Comunicazioni di atti ed informative
- Art. 13 – Assistenza al cittadino
- Art. 14 – Ravvedimento in materia tributaria
- Art. 15 – Causa ostativa al ravvedimento
- Art. 16 – Esimenti
- Art. 17 – Ravvedimento in materia extratributaria
- Art. 18 – Compensazione tra crediti e debiti
- Art. 19 – Termini di accertamento dei tributi
- Art. 20 – Prescrizione delle entrate patrimoniali
- Art. 21 – Rimborsi
- Art. 22 – Interpello

Art. 23 – Rateazioni

Art. 24 – Interessi

Art. 25 – Entrata in vigore